2023/2702

29.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2702 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2023

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo con gli Stati Uniti d'America che stabilisce procedure di sicurezza per il lancio di satelliti Galileo a partire dal territorio degli Stati Uniti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America che stabilisce procedure di sicurezza per il lancio di satelliti Galileo a partire dal territorio degli Stati Uniti.

(2) A seguito del ritiro unilaterale del personale russo dal Centro spaziale guyanese e dell'annullamento di due lanci Soyuz nell'aprile e nel settembre 2022 nonché dell'annunciato ritardo di Arianna-6, l'Unione ha dovuto trovare alternative per riprendere con urgenza i lanci di satelliti Galileo al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema Galileo, che fa parte del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(3) Il regolamento (UE) 2021/696 prevede che la Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma spaziale dell'Unione, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

(4) Dopo aver condotto studi di fattibilità tecnica su altri veicoli di lancio disponibili, la Commissione ha concluso che gli unici veicoli di lancio compatibili con i satelliti Galileo sono forniti da fabbricanti statunitensi.

(5) Nel gennaio 2023, insieme ad alcuni esperti in materia di sicurezza designati da diversi Stati membri, la Commissione ha effettuato una visita dei siti di lancio negli Stati Uniti. La visita ha accertato la possibilità del lancio da tali siti negli Stati Uniti con adeguate misure di sicurezza per quanto riguarda il materiale e la documentazione dei satelliti Galileo sensibili sotto il profilo della sicurezza, comprese le informazioni classificate dell'Unione europea («informazioni classificate UE»).

(6) Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni contenute nei satelliti Galileo, è necessario un accordo giuridicamente vincolante con gli Stati Uniti al fine di proteggere l'integrità dei satelliti Galileo sul territorio statunitense e la riservatezza delle informazioni classificate UE non divulgabili agli Stati Uniti e contenute nei satelliti o connesse al loro lancio.

(7) Lo scambio o la fornitura di informazioni classificate tra l'Unione e gli Stati Uniti ai fini dei lanci di satelliti Galileo devono essere conformi ai requisiti stabiliti nell'accordo tra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'America sulla sicurezza delle informazioni classificate ([2]) e nelle relative disposizioni in materia di sicurezza ([3]),

([1]) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
([2]) GU L 115 del 3.5.2007, pag. 30.
([3]) Documento ST 12142/07, disponibile sul registro pubblico del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo internazionale con gli Stati Uniti d'America relativo alle procedure di sicurezza per il lancio di satelliti Galileo di prima generazione a partire dal territorio degli Stati Uniti.

2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

1. I negoziati di cui all'articolo 1 sono condotti in consultazione con il comitato per la sicurezza del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e conformemente alle direttive contenute nell'addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

2. La Commissione fornisce al comitato per la sicurezza del Consiglio tutte le informazioni necessarie affinché esso possa monitorare i progressi dei negoziati, anche riferendo in merito all'esito dei negoziati prontamente dopo ogni sessione negoziale.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. ALEGRÍA CONTINENTE